STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"ASSOCIAZIONE FORMATIVO SPORTIVA DILETTANTISTICA S.JOSEMARIA ESCRIVA'"

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:
"Associazione Formativo-Sportiva Dilettantistica San Josemaria Escrivà"(d'ora in poi: "Associazione"). L'Associazione ha sede in Roma, Largo Josemaria Escrivà, 7 ed ha durata illimitata. I colori sociali dell'Associazione sono azzurro,giallo,blu.

ART. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione opera nell'ambito della Parrocchia S.Josemaria Escrivà e aderisce al Centro Sportivo Italiano (CSI).L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche e non agonistiche da questi organizzate. L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza ed in sintonia con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, nell'ambito del quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche che la Parrocchia rivolge ai ragazzi e ai giovani.

ART. 3

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività formative e sportivo-dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive. L'Associazione, ai sensi e per effetto della Delibera CONI 1273 del 15 Luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti e Regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva a cui è affiliata. In tale ambito e fermo restando quanto espresso all'art.2 del presente Statuto, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, l'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia S.Josemaria Escrivà, fissandone le modalità attraverso un Regolamento, all'uopo sottoscritto assieme al legale rappresentante della

ART. 8

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni assunte dagli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni comportamentali, statutarie e regolamentari dell'Associazione stessa, del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali cui l'Associazione deciderà di affiliarsi. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote associative e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo volontario e gratuito e non possono essere retribuite neppure dall'eventuale beneficiario.

ART. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione, ovvero assuma comportamenti contrari o non in linea con quanto stabilito dal presente Statuto, dagli Organi Statutari e/o dai regolamenti che l'Associazione emette in proprio o ai quali la stessa decide di aderire .La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità, le eventuali sanzioni, fino all'espulsione, sono deliberate dall'Assemblea dei soci istituzionali, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

ART. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

LE ASSEMBLEE

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci;l'Assemblea dei soci istituzionali, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

ART. 12

L'Assemblea generale dei soci e l'Assemblea dei soci istituzionali sono gli organi centrali dell'Associazione. L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per riferire in merito alle problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, nonché in merito alle finalità sportive ed educative che l'Associazione si prefigge di condurre per l'anno di riferimento. L'Assemblea generale dei soci viene altresì convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo per ciascun anno. L'Assemblea dei soci istituzionali è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non

c. redigere il rendiconto economico-finanziario;
d. predisporre la relazione dell'attività svolta;
e. deliberare sulla scelta dei tecnici e dirigenti;
f. deliberare sull'ammissione di nuovi soci o sulle sanzioni da comminare ai soci che incorrano nelle previsioni dell'art.9, ivi compresa l'eventuale espulsione;
g. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
h. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Ai soli membri del Consiglio direttivo è riservata la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato

ART. 16

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

- esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
- è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 17

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea dei soci istituzionali, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18

ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla Parrocchia.

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria, con le maggioranze previste dall'art.12 del presente Statuto. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi non lucrativi, ovvero a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci istituzionali, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo Statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Roma, 7 SET. 2013

MADDONNI Pasqualino (Presidente)

VITTORE Pietro Antonio (Vice Presidente)

SANGIOVANNI Salvatore (Segretario)

BARBAROSSA STEFANO (Consigliere)

CARDENA' Lorenzo (Consigliere)

MICELI Giovanni (Consigliere)

SALVI Nicola (Consigliere)

ZULLINO Francesco (Consigliere)

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00 Agenzia Entrate 00003031 00007701 W0519001 00041013 10/09/2013 15:46:61 0001-00010 70296562E8E06142 IDENTIFICATIVO : 01120426087894 0 1 12 042608 789 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00 Agenzia Entrate 00003031 00007701 W0519001 00041014 10/09/2013 15:46:56 0001-00010 A94B6DE085979594 IDENTIFICATIVO : 01120426087883 0 1 12 042608 788 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00 Agenzia Entrate 00003031 00007701 W0519001 00041015 10/09/2013 15:47:01 0001-00010 ZADA77F74E69AFA1 IDENTIFICATIVO : 01120426087872 0 1 12 042608 787 2